

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 331/AV5 DEL 15/03/2017**

**Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lav. RG n. 1107/2015. Presa d'atto della transazione, liquidazione spese all'avv. V. Quagliato e cessazione della materia del contendere.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto dell'avvenuta definizione transattiva della causa pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n.1107/2015 nella controversia promossa dalla sig.ra F.T. nei confronti dell'Asur Marche mediante il pagamento della somma di € 2.500,00 oltre oneri di legge a carico della convenuta Asur in favore dell'avv. Virgilio Quagliato, con atto di transazione sottoscritto tra le parti ed inviato con comunicazione del 13.03.2017;
2. di liquidare all'avv. Virgilio Quagliato, in esecuzione del predetta sentenza, l'importo di € 2.500,00 oltre € 100,00 per CPA ed € 572,00 per I<sub>a</sub> come per legge per un totale di € 3.172,00;
3. di imputare la complessiva somma di € 3.172,00 sul Fondo Rischi n. 0202030103 "Contenzioso del Personale dipendente" come da accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 5  
Avv. Giulietta Capocasa

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- L. 6/9/2001 n. 368
- L. 20/5/1970 n. 300
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

- con ricorso notificato il 11/06/2015 all'ASUR la signora F. T. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome essendo indicati i dati anagrafici per esteso nell'allegato alla presente determina, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona per chiedere di "a) accertare l'illegittimità della condotta di parte convenuta; b) ordinare a Asur Marche – ed alla sua Zona Territoriale 13 – di ricollocare la sig.ra F. presso l'U.O. Dialisi, nel posto dalla stessa ricoperto già prima dell'apertura della mobilità interna del 2010-2011; c) condannare la resistente al pagamento, in via equitativa, della somma pari ad € 200 mensili a titolo di risarcimento del danno dalla stessa subito per l'illegittimità della condotta aziendale, dalla data in cui venne adibita a Neonatologia ovvero dalla data in cui venne immesso il sig. G. e sino alla riammissione della istante nella U.O. Emodialisi. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari";
- la ricorrente in sostanza chiedeva di dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dall'Azienda in ordine ad una procedura di mobilità interna scaturente dall'accordo integrativo zonale (dell'ex ASUR Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno, ora ASUR Area Vasta 5) del 20/05/2010 e per l'effetto la ricollocazione nel posto dalla medesima ricoperto "già prima dell'apertura della mobilità interna del 2010-2011", con conseguente – a suo dire – condanna dell'Azienda al risarcimento del danno, vinte le spese;
- Con determina del DG Asur n. 465 del 30.06.2015 veniva conferito l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Asur Marche all'avv. Patrizia Viozzi, che si costituiva in giudizio con deposito di memoria di costituzione e fascicolo di parte.
- All'esito della prima udienza tenutasi in data 15.09.2015 il Giudice si riservava in ordine alla eccezione di incompetenza del Tribunale di Ancona, sollevata da parte resistente.
- In data 25.09.2015 a scioglimento della riserva, il Tribunale di Ancona sez. lav. dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ascoli Piceno e fissava il termine per la riassunzione in giorni 30.
- In data 26.11.2015 veniva notificato (prot. n. 91437) all'Asur il ricorso in riassunzione con decreto del Tribunale di Ascoli Piceno di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.03.2016.
- Con determina del DG Asur veniva confermato l'incarico all'avv. Patrizia Viozzi.

- Nelle more del termine per la costituzione nel giudizio riassunto alla ricorrente veniva comunicata l'assegnazione richiesta.
- All'udienza del 31.01.2017 la ricorrente, preso atto della definitività dell'assegnazione, dichiarava di rinunciare alla domanda risarcitoria e chiedeva pronunciarsi sentenza di condanna alla refusione delle spese a carico dell'Asur sulla base del principio della soccombenza virtuale.
- L'udienza veniva rinviata al prossimo 25.03.2017.
- In data 3.02.2017 l'avv. Quagliato difensore della F.T. inviava proposta di transazione del giudizio mediante il pagamento di € 3.000,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali.
- L'Avv. Viozzi inviava all'attenzione del legale di controparte una controproposta per € 2.500,00 oltre oneri di legge.
- Le parti accettavano ed in data 13.03.2017 veniva inviato l'accordo di transazione sottoscritto dall'avv. Quagliati e dalla sig.ra FT, per il relativo scambio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di prendere atto dell'avvenuto accordo di transazione, della cessazione della materia del contendere e pertanto in esecuzione del predetto accordo di liquidare all'avv. Virgilio Quagliato la somma di € 2.500,00 oltre € 100,00 per cap ed € 572,00 per Iva per un totale di € 3.172,00.

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di prendere atto dell'avvenuta definizione transattiva della causa pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n.1107/2015 nella controversia promossa dalla sig.ra F.T. nei confronti dell'Asur Marche mediante il pagamento della somma di € 2.500,00 oltre oneri di legge a carico della convenuta Asur in favore dell'avv. Virgilio Quagliato, con atto di transazione sottoscritto tra le parti ed inviato con comunicazione del 13.03.2017;
2. di liquidare all'avv. Virgilio Quagliato, in esecuzione del predetta sentenza, l'importo di € 2.500,00 oltre € 100,00 per CPA ed € 572,00 per Iva come per legge per un totale di € 3.172,00;
3. di imputare la complessiva somma di € 3.172,00 sul Fondo Rischi n. 0202030103 "Contenzioso del Personale dipendente" come da accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Cristiana Gandini

**IL DIRIGENTE U.O.C.SDAP**

**Dott. Marco Ojetti**

**UO Controllo di Gestione - U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 3.172,00 è rilevato sul Fondo Rischi conto n. 0202030103 “Contenzioso del Personale dipendente” come da accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti.

**Il Dirigente Controllo di Gestione  
(Dr. Alessandro Ianniello)**

**Il Dirigente f.f.  
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
(Dr. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -**

Accordo di transazione.

### Atto di transazione

Tra l'A.S.U.R. (C.F. 02175860424), in persona del legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale Dr Alessandro Marini, con sede in Ancona, Via Oberdan, 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Viozzi, munita dei poteri di conciliare e transigere in conformità alla Determina n. 19/DG del 18.01.2016, confermati con nota prot n. 6003/23.02.2017/ASUR/DG/P, a firma del Direttore Generale p. t., da una parte, e

la Sig.ra **[REDACTED]** residente in S. Benedetto del Tronto, Via San Giacomo, 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Virgilio Quagliato, munito dei poteri di conciliare e transigere, dall'altra parte

### Premesso che

- E' pendente tra le parti giudizio R.G. n. 1107/2015 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno - GOT D'Ecclesia - promosso dalla dipendente Sig.ra Feriozzi Tatiana contro l'Asur-Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto, nel quale, espletata la prova per testi, a seguito di assegnazione della ricorrente al Servizio Emodialisi del nosocomio di Ascoli Piceno in corso di causa, quindi della rinuncia della stessa alla domanda di risarcimento del danno, è cessata la materia del contendere ed è stata fissata udienza di discussione e decisione per il 25.03.2017;
- Alla luce della predetta cessazione della materia del contendere, nel frattempo, sono intercorse trattative tra le parti al fine di accordarsi su un parziale rimborso delle spese di giudizio e di evitare la decisione del Giudice su regolamento delle spese in base al principio della soccombenza virtuale;
- L'Avv. Virgilio Quagliato accettava per la sua assistita la controproposta dell'Asur di pagamento a saldo e stralcio della avversa pretesa della somma di € 2.500,00 (eurodue milacinquecento), oltre oneri di legge, a titolo di spese legali.

### Quanto sopra premesso

le parti sopra indicate, ferme le rispettive ragioni dedotte in giudizio, ma animate dalla comune intenzione di addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza R.G. 1107/2015 mediante reciproche rinunce e concessioni, convengono quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'ASUR si impegna a versare la somma di € 2.500,00 (eurodue milacinquecento), oltre oneri di legge a titolo di spese legali entro la data del 20 marzo 2017 in favore dell'Avv. Virgilio Quagliato, legale della Sig.ra Feriozzi Tatiana, che accetta, a fronte di emissione di fattura elettronica di pari importo intestata all'Asur, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa a qualsiasi titolo o ragione connessa o collegata ai titoli dedotti in giudizio rinunciando quindi, alla prosecuzione del giudizio n. 1107/2015; la Sig.ra Feriozzi espressamente autorizza l'Asur a versare la suddetta somma direttamente in favore del proprio legale suindicato, comunicando le seguenti coordinate bancarie del conto corrente del medesimo: IT06Y0521624311000009000172 (Carifano)
3. le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per i titoli sopra dedotti, intendendosi perciò cessata ogni materia del contendere tra le medesime parti all'esito del pagamento suddetto ed autorizzano all'abbandono del giudizio ex artt. 309 e 181 cpc i rispettivi procuratori, i quali sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. n. 247/2012.

San Benedetto del Tronto,

per A.S.U.R.

Avv. Patrizia Viozzi (anche per rinuncia alla solidarietà)

Avv. Virgilio Quagliato (per rinuncia alla solidarietà)

